

**IN BREVE n. 010 - 2009**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

## **MINISTERO DEL LAVORO - CONTROLLI DI VOLONTA' NELLE DIMISSIONI DELLE LAVORATRICI MADRI**

La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la lettera circolare prot. n. 25/II/0002840 del 26 febbraio 2009, al fine di garantire l'uniformità nel comportamento del personale ispettivo nel compito di convalida delle dimissioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 ha predisposto dei modelli per la dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionari e dei report per la rilevazione statistica delle dimissioni, ribadendo la necessità di procedere - al fine di accertare la spontaneità delle dimissioni da convalidare - ad un colloquio diretto con la lavoratrice o il lavoratore interessato, che devono presentarsi personalmente presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Lettera circolare 2840 del 26 febbraio 2009  
(documento 68)**

## **CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE**

E' stata pubblicata sabato scorso 28 febbraio, nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 49, la Legge n. 14 del 27 febbraio 2009 di conversione del Decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, meglio conosciuto come decreto milleproroghe.

In materia tributaria, sono state confermate le proroghe già previste dal decreto-legge, ed è stato aggiornato il calendario di Unico e degli adempimenti dichiarativi. Inserita anche una norma interpretativa sulla qualificazione delle attività sportive dilettantistiche ai fini delle imposte dirette. Le norme e le modifiche stabilite dalla legge di conversione hanno effetto dal 28 febbraio 2009 (data di pubblicazione in gazzetta) salvo diversa disposizione.

In particolare:

- il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P., da parte di persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e associazioni è fissato al **30/09** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- slittamento dei termini **dal 31 luglio al 30 settembre** per l'invito telematico di Unico e della dichiarazione Iva.
- il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione, da parte dei soggetti IRES, invece è fissato entro l'ultimo giorno del **9° mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- il termine per la trasmissione della dichiarazione dei sostituti d'imposta è fissato al **31/07** dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme soggette a ritenuta;
- il termine per la trasmissione della dichiarazione I.V.A. in forma autonoma, relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, è fissato dal **1° febbraio al 30 settembre**;
- anche i termini previsti nei casi di liquidazione di società, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di trasformazione e fusione sono allineati a quelli ordinari. Passano dal settimo al nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

- la dichiarazione e il prospetto di liquidazione devono essere trasmessi, dal CAF e dal sostituto d'imposta nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, all'Agenzia delle Entrate entro il **30/06**. Solo per l'anno in corso, le dichiarazioni possono essere trasmesse entro il **15 luglio 2009**;
- le operazioni di conguaglio, con il rimborso o le eventuali trattenute, devono essere operate sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio.

I nuovi termini, essendo applicabili dal 28/2/2009, riguardano anche le prossime dichiarazioni da presentare nel 2009 per le quali il termine di presentazione non sia ancora scaduto a tale data.

E' invece posticipata a gennaio 2010 l'obbligo per i sostituti d'imposta di comunicare telematicamente ogni mese i dati di carattere fiscale, contributivo e previdenziale.

Ricordiamo inoltre che all'articolo 5 è previsto che le graduatorie dei concorsi pubblici restino valide fino al 31 dicembre 2009 e all'articolo 6 che nei concorsi pubblici avviati entro il 30 giugno 2009, il 20% dei posti possa essere riservato ai soggetti che posseggono i requisiti per la c.d "stabilizzazione".

Da ultimo all'articolo 32 è previsto che alcuni adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro slittino.

Sono infatti prorogate al 16 maggio 2009:

- a) le comunicazioni all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, concernenti i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r, del D.L.vo n. 81/2008);
- b) b) il divieto delle visite mediche preassuntive da parte del medico competente (art. 41, comma 3, lettera a, del D.L.vo n. 81/2008);
- c) c) la valutazione dei rischi sullo stress lavoro – correlato e la data certa (art. 306, comma 2, del D.L.vo n. 81/2008, con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 28, commi 1 e 2); Slitta, invece, al 15 maggio 2010 il termine per emanare i c.d. "decreti attuativi nei settori speciali, atteso che è cambiato, per effetto del comma 2-ter, il testo dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 81/2000. Ora in nuovo testo è il seguente: " Con decreti, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2".

## **INPDAP - I NUOVI MASSIMALI E MINIMALI**

L'INPDAP colla nota operativa numero 2 del 27 febbraio pubblica i minimali e massimali contributivi in vigore per il presente anno ai fini pensionistici, aggiornati in base agli indici ISTAT (svalutazione 2009 pari al 3,2%).

Minimale contributivo	9.521,38
Massimale contributivo	91.506,49
Tetto retributivo	42.069,00
Importo massimale per direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende ospedaliere	166.801,80

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota operativa n. 2 del 27 febbraio 2009  
(documento 69)**

## **INPS - 2009 PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA e MATERNITA'**

L'INPS, con circolare n. 36 del 2 marzo 2009, ha comunicato le retribuzioni - per l'anno 2009 - di riferimento per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 36 del 2 marzo 2009 (documento 70)**

## **L'INTERPELLO E' SOLO UN PARERE**

Le risposte agli interpelli non sono atti impositivi, non vincolano il contribuente e non possono quindi incidere sulla sfera giuridica del destinatario, di conseguenza non sono impugnabili in sede giurisdizionale. Si tratta semplicemente di attività di indirizzo e di interpretazione dell'Agenzia.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare 7/E del 3 marzo 2009 (documento 71)**

## **TRATTAMENTO FISCALE DI ALCUNE SPESE**

Con la circolare 03 marzo 2009, n. 6/E sono stati dettati dalla Agenzia delle entrate ulteriori chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 83, commi da 28-bis a 28-quater, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare 6/E del 3 marzo 2009 (documento 72)**

### **LEGGE 133/2008 - Art. 83**

**28-bis.** All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali» sono soppresse.

**28-ter.** Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

**28-quater.** Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento»;

b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.».

## **BANCA CENTRALE EUROPEA - Comunicato 05 marzo 2009**

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è ridotto di 50 punti base, all'1,50%, con effetto dall'11 marzo 2009.

## **RILEVAZIONE PRESENZE CON DATI BIOMETRICI**

Le aziende non possono utilizzare sistemi di identificazione biometrica per controllare le presenze e gli orari di entrata e di uscita dei propri dipendenti se non vi sono particolari esigenze di sicurezza in quanto è un strumento troppo invasivo e sproporzionato.

## **IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Nota n. 320 del 2 marzo 2009 (documento 73)**

## **SCONTI MUTUI PRIMA CASA**

Comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate:

### **Al via gli sconti sui mutui prima casa**

Debutteranno gli sconti sulle rate dei mutui prima casa a tasso variabile, con tetto al 4% e accollo dello Stato dell'eventuale scarto, previsti dal Dl anticrisi. È stato pubblicato oggi, infatti, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che, in attuazione del decreto legge n. 185/2008, stabilisce le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari degli intestatari dei mutui che, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, posseggono i requisiti per godere dell'agevolazione.

**Chi beneficia degli sconti** - L'agevolazione spetta agli intestatari di un mutuo a tasso variabile contratto per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale - eccetto quelle di categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) - sottoscritto entro il 31 ottobre scorso, sulle rate da corrispondere nel 2009. Sono agevolati anche i mutui rinegoziati in applicazione del decreto legge n. 93/2008 con effetto sul conto di finanziamento accessorio, oppure, a partire dal momento in cui lo stesso conto ha un saldo pari a zero. Al riguardo, si ricorda che i soggetti aventi diritto, ma non individuati dall'Agenzia delle Entrate, possono comunque richiedere alla banca o all'intermediario finanziario mutuante di poter beneficiare dell'agevolazione, mediante presentazione di una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti.

**Il credito d'imposta si porta in compensazione** - Le quote delle rate a carico dello Stato, come previsto dal Dl anticrisi, sono anticipate dalle banche e dagli istituti finanziari, a cui è attribuito un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione. I beneficiari del credito d'imposta, pari alla parte di rata a carico dello Stato, dovranno indicarne l'ammontare maturato e il relativo utilizzo in una sezione ad hoc del modello 770/2010 relativo all'anno 2009.

**Destinazione "unica" e sicura dei dati dei mutuatari** - Per assicurare un'ampia tutela dei dati personali, il primo passo dell'operazione consiste nella preventiva individuazione e quindi comunicazione, da parte di ciascuna banca o intermediario finanziario, del nominativo dell'unico e solo responsabile designato a ricevere i dati dei mutuatari. La comunicazione va inviata alla casella di posta elettronica [dc.sac.gestionedichiarazioni.mutuiprimacasa@agenziaentrate.it](mailto:dc.sac.gestionedichiarazioni.mutuiprimacasa@agenziaentrate.it).

Sempre allo stesso indirizzo e-mail, la persona designata, una volta ricevuto il file contenente i dati dei beneficiari, dovrà confermare all'Agenzia di aver scaricato i dati.

**Modalità per l'invio** - I file relativi ai beneficiari viaggiano dall'Agenzia delle Entrate alle banche e agli intermediari finanziari via Entratel. Essi rimarranno in linea nell'area protetta del sito Entratel solo per 15 giorni dalla data in cui sono resi consultabili; a ciascun istituto di credito sarà destinato un file riguardante i soli mutui da esso erogati.